

Pratica n. **150/2022** Classificazione **6.9 Fascicolo N.242/2022**

**Settore Governo sostenibile del territorio - Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente
Servizio Servizi Ambientali**

Dirigente titolare del Settore: Tecla Mambelli

ATTO SINDACALE N. 139 DEL 28/12/2022

OGGETTO	LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE – PERIODO 1 GENNAIO 2023 – 30 APRILE 2023
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010, di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O₃);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini ed il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n.115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si evidenzia la necessità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare il traffico veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- la Delibera di Giunta Regionale N. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017" con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato

misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), o), e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

- la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria.
- Il Decreto Regionale n. 181 del 25/09/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.” con la quale la Regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR a partire dal 1° ottobre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale N.1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR2020 fino al 31/12/2021;
- Il Decreto Regionale n. 2 del 08/01/2021 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel.”.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria” che completa il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella DGR 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest;
- la Delibera di Giunta Regionale N.2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”;
- la Delibera di Giunta Regionale N. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). adesione al progetto MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo”;
- la Legge Regionale n.11 del 03/08/2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. altri interventi di adeguamento normativo”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto”;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti finalizzate alla tutela della qualità dell’aria;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- l’art. 40 della Legge Regionale n.14 del 22/10/2108 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche.

Dato atto che:

- con DGR n. 33 del 13/01/2021 la Regione ha disposto:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali;
 - l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - l’aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti a partire dal 24/01/2021;
 - il divieto di abbruciamento di residui vegetali nel periodo 1° ottobre-30 aprile.
- con DGR n. 189 del 15/02/2021 la Regione ha stabilito, tra l’altro:
 - “di sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B), lettera jjj) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore di “19.000 €”;
 - di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1, lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1, lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati”;

- la Delibera di Giunta Regionale N.2130 del 13/12/2021 ha prorogato le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo piano; e stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e di confermare tutte le ulteriori misure previste dalla DGR n. 33 del 13/01/2021;
- l'art. 36 della Legge Regionale n.11 del 03/08/2022 ha approvato la proroga dell'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e dei veicoli diesel euro 5 (in caso di attivazione delle misure emergenziali) sino all'attivazione del servizio MOVE-IN di cui alla DGR 745/22 e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022.

Preso atto:

- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893).

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Riccione è superiore ai 30.000 abitanti;
- che il Comune di Riccione è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 33/2021 e n. 189/2021;

Considerato:

che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;

Ritenuto opportuno:

dare attuazione ai provvedimenti individuati dalle norme sopra richiamate nel periodo 01/10/2022 – 31/12/2022, data l'entrata in vigore delle misure di limitazione alla circolazione più restrittive a partire dall'attivazione del servizio MOVE IN e, in ogni caso, a partire dal 01/01/2023;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e il suo Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la L.R. n.4 del 6 marzo 2007;

- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- Il Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

1. il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'**allegato 1** che forma parte integrante della presente ordinanza, nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese **nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nei giorni festivi di:

- **venerdì 6/01/2023;**
- **lunedì 10/04/2023;**
- **martedì 25/04/2023.**

2. il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'allegato n. 1 che forma parte integrante della presente ordinanza, nelle giornate di domenica (domeniche ecologiche) comprese **nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nei giorni festivi di:

- **domenica 01/01/2023**
- **domenica 09/04/2023.**

3. dal 01/01/2023 al 30/04/2023, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multicom bustibile, è vietato l'uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore, con potenza nominale fino a 500kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione emissiva inferiore a **3 stelle** così come definite dal decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n.186;
- nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

Nei i generatori di calore a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

4. dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** a partire dal giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, fino al successivo giorno di verifica compreso, nel caso in cui le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, nell'ambito territoriale della provincia di Rimini, per tre giorni a decorrere da quello di controllo:

4.1 ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel **EURO 5**;

4.2 divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

4.3 obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4.4 divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all'aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumoli di residui vegetali bruciati in loco;

4.5 divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

4.6 obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;

4.7 potenziamento, in tutto il territorio comunale, dei controlli sulla circolazione dei veicoli nel centro urbano e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì e venerdì). ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessun allerta", o confermare l'allerta.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

5. dal 01/01/2023 al 30/04/2023 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, ai sensi dell'art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

E' esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al punto 4 della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Le modalità con cui dovranno essere condotti e modificati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.

6. l'Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato 1 ed è costituita da:

- **CENTRO STORICO** esattamente rappresentato nella planimetria allegata;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell'Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole:

- Corso Fratelli Cervi dall'intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
- Viale Diaz da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;
- Viale Ceccarini da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.

- **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)** esattamente costituita da:

- Viale Ceccarini dal sottopasso FF.SS. fino all'intersezione con il Lungomare;
- Viale Dante nel tratto da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Virgilio da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Ippolito Nievo nel tratto da Viale Ceccarini a Piazzale Curiel;
- Viale Gramsci nel tratto da Viale Ceccarini al Viale Corridoni.

La planimetria allegata individua i parcheggi limitrofi alla Zona ZTL.

7. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici e ibridi con motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada elencati nell'**allegato 2** che forma parte integrante della presente ordinanza;

8. veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione di cui ai precedenti punti:

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, i veicoli in servizio pubblico, i veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e i veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Uffici Giudiziari in servizio;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e i veicoli utilizzati da associazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e per il trasporto di persone in difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni, esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati;
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai trenta minuti prima e dopo tale orario;

- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di € 19.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente dall'Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche;

9. che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;
10. che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;
11. che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;
12. la presente ordinanza entra in vigore il giorno **01/01/2023**.

RENDE NOTO CHE

- La violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13bis del vigente Codice della Strada e s.m., che verrà applicata in conformità alla procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.);
- L'uso improprio di contrassegni e/o certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento e alla applicazione della sanzione amministrativa come prevista per legge;
- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 (escluso il punto 4.1 che rientra nelle sanzioni di violazione delle limitazioni alla circolazione) è punita con la sanzione amministrativa come per legge e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

- Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.
- Non risponde della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
- Per controllare la “classe ambientale” del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1. euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo.
- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
- All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada e gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecozoofile-Giacche Verdi Rimini;
- il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore Polizia Locale e Sicurezza urbana
 Settore Lavori Pubblici - Progetti speciali - Patrimonio
 Servizio Edilizia Privata - SUE
 Servizio Servizi Ambientali
 Polizia Edilizia e Ambientale
 Settore Servizi Finanziari - Aziende Partecipate
 Settore Turismo - Sport - Cultura - Eventi - Museo Biblioteca
 Servizi Demografici URP e Accoglienza

Il Sindaco
ANGELINI DANIELA
(Documento Firmato Digitalmente)